

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

### RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 1952

(83<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Approvazione)

« Modificazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano siliano e dei territori jonici contermini, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (N. 2342) (D'iniziativa del deputato Germani) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 871

(Discussione)

« Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna » (N. 2317):

PRESIDENTE . . . . . 869, 870, 871  
GRIECO . . . . . 870  
RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 870

MEDICI . . . . .	Pag. 870
RISTORI . . . . .	870
MILILLO . . . . .	870
SPEZZANO . . . . .	871
TARTUFOLE . . . . .	871

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Ristori, Saggiaro, Salomone, Spezzano, Tartufole e Zannerini.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Rumor.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: « Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna » (N. 2317).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi ricorderanno con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, in applicazione della legge 21 otto-

bre 1950, n. 841, fu costituito l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, con lo scopo di esercitare in quasi tutto il territorio dell'Isola le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione di terreni ai contadini. Si rende pertanto opportuna l'adozione di un apposito provvedimento per la destinazione dei terreni del preesistente Ente sardo di colonizzazione, già Ente ferrarese di colonizzazione, e a tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge. Esso, mentre all'articolo 1 prevede l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.), nei successivi 5 articoli detta le norme necessarie per regolare le varie operazioni di trasferimento all'ente dei beni e delle obbligazioni attive e passive dell'altro, per la regolamentazione della facoltà di disdetta dei contratti di locazione dei terreni e per la sistemazione del personale dell'ente assorbito.

GRIECO. Desidererei sapere quali sono le sostanze patrimoniali dell'Ente sardo di colonizzazione. Detto ente è proprietario?

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sì.

GRIECO. Gli enti di riforma invece, in base alla legge, non sono proprietari.

PRESIDENTE. La proprietà viene ad essi ceduta per poi essere ridistribuita. I terreni di proprietà dell'Ente sardo di colonizzazione furono affidati all'ente stesso per poi essere trasformati.

GRIECO. Stabilito questo primo punto, debbo ritenere che probabilmente sulle terre di proprietà dell'Ente sardo di colonizzazione i contadini hanno acquisito dei diritti. Presumo che i coloni sarebbero dovuti diventare proprietari delle terre in questione in base alla legge sulla bonifica integrale. Penso insomma che l'Ente sardo di colonizzazione sia stato creato secondo i principi dell'Opera nazionale combattenti.

MEDICI. Con concetti analoghi.

GRIECO. I contadini in parola, quindi, con l'assorbimento di cui ci occupiamo verrebbero a perdere i diritti già acquisiti.

MEDICI. Al contrario, ne acquistano. Credo che le cose stiano essenzialmente nei seguenti termini. L'Ente sardo di colonizzazione aveva

ed ha ancora oggi terreni nella Nurra la cui trasformazione, iniziata a suo tempo, non è stata mai portata a termine, ragione per la quale i contadini non sono entrati in possesso delle terre.

Ora, con l'approvazione del presente disegno di legge si permette ai contadini stessi di godere delle condizioni di trapasso previste dalla legge stralcio, che sono assai più favorevoli di quelle stabilite dalle leggi precedenti.

RISTORI. Vorrei che si assicurasse che i diritti già acquisiti dei contadini saranno rispettati e che non accadrà quel che è accaduto con la costituzione dell'Ente Maremma. Difatti, com'è noto, nella zona di Tarquinia i contadini che avevano proceduto alla trasformazione dei terreni, invece di essere immessi nel possesso delle terre, sono stati obbligati a partecipare con gli altri che non avevano proceduto a tale trasformazione al sorteggio per l'assegnazione dei terreni stessi.

MILILLO. Osservo che non sono ben chiare le ragioni che consigliano l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. Nella relazione ministeriale si parla dell'opportunità di tale assorbimento. Ma io mi chiedo come mai, se tale opportunità esiste, essa non è stata riscontrata all'atto di costituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. Come mai quel che non si ritenne opportuno allora si ritiene opportuno oggi?

Credo che al riguardo sarebbe bene avere maggiori chiarimenti.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non conosco esattamente le ragioni per le quali l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna non fu subito stabilito, cioè all'atto di costituzione dell'E.T.F.A.S.

Comunque è certo che le finalità che persegue il presente disegno di legge sono vantaggiose proprio per i contadini di cui si preoccupava il senatore Grieco.

In linea di fatto la situazione è la seguente. L'E.T.F.A.S. persegue praticamente gli scopi non ancora realizzati che l'Ente sardo di colonizzazione era stato chiamato ad assolvere, aggiuntavi la finalità della riforma.

Per quanto, poi, riguarda l'esigenza di salvaguardare i diritti dei contadini, oggi coloni presso l'Ente sardo di colonizzazione, posso dichiarare che nessuna preoccupazione si deve avere in proposito, poichè, essendo la concreta attività dell'Ente sardo di colonizzazione appena iniziata, non soltanto le terre trasferite all'E.T.F.A.S. potranno assorbire i pochi contadini, attualmente coloni presso l'Ente sardo di colonizzazione, ma sorgerà la necessità di rifar ricorso all'opera di altri contadini.

SPEZZANO. Rilevo, per quanto riguarda il merito del disegno di legge in esame che l'articolo 3 e l'articolo 4 non mi sembra che siano favorevoli ai contadini. Ci troviamo, infatti, nella strana situazione che, mentre per la legge Sila e per la legge stralcio il prezzo di cessione delle terre ai contadini è stabilito in modo preciso ed è costituito dalla somma pagata ai proprietari (prezzo di esproprio) maggiorata di un tanto in relazione alle opere di trasformazione compiute, all'articolo 3, qui, invece si prevede un ulteriore aumento pari ai due terzi delle spese che sarebbero state sostenute sul fondo dell'Ente sardo di colonizzazione. Il contadino pertanto verrebbe a pagare: 1° il prezzo corrisposto al proprietario, stabilito per giunta in modo diverso da quanto è previsto dalle leggi attuali; 2° i due terzi delle spese che l'Ente sardo di colonizzazione ha sostenuto sulle terre per migliorarle. Ciò rappresenta già di per sé un sensibile aggravio.

Ma vi è di più. L'articolo 4, che regola la risoluzione di tutti i contratti di locazione esistenti con l'Ente sardo di colonizzazione, stabilisce disposizioni assai più gravi di quelle contenute in proposito dalla legge stralcio. A tenore di tale articolo tutti i contratti stipulati con i contadini, fittuari, coloni, mezzadri dall'Ente sardo di colonizzazione per quanto riguarda le terre espropriate o prese in enfiteusi, sono sciolti anche se la disdetta è notificata un mese prima della scadenza dell'annata agraria. Una norma così rigida non è prevista da alcun'altra legge. Nelle leggi precedenti si è sempre stabilito che la disdetta deve essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

Nessun indennizzo è poi dovuto al locatario

per effetto della risoluzione del contratto di locazione. Anche quest'ultima norma suscita perplessità.

Per quanto sopra ho esposto ritengo che il presente disegno di legge debba essere esaminato con la massima attenzione, anche perchè esso potrebbe costituire un pericoloso precedente in materia.

TARTUFOLI. Poichè nel corso dell'odierno dibattito sono affiorate preoccupazioni di ordine diverso, sarei d'avviso, per consentire alla Commissione un più approfondito esame della materia del presente disegno di legge, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge stesso ad una prossima riunione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta, ora fatta dal senatore Tartufoli, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad una prossima riunione.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

**Approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Germani: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano silano e dei territori jonici contermini, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (N. 2342) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Germani: « Modificazioni dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano silano e dei territori jonici contermini, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Per chiarezza, do innanzi tutto lettura dell'articolo 6 della legge sulla Sila, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841: « I contratti di locazione dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, esclusi quelli stipulati con i coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purchè l'Opera ne dia la disdetta al conduttore tre mesi prima della scadenza ».

La riduzione del termine suddetto di tre mesi ad un mese fu proposta per il solo anno 1950 con un disegno di legge di mia iniziativa a suo tempo approvato dal Parlamento e, per l'anno successivo 1951, con un disegno di legge di iniziativa del deputato Pugliese, anch'esso approvato dal Parlamento. Interviene ora il disegno di legge del deputato Germani che riduce definitivamente, per tutte le annate agrarie future, il detto termine a 30 giorni. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in esame senza discussione. A mia volta ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è ridotto a trenta giorni.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termine alle ore 10,45.